



REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
approvato con Del. CC n. 12 del 26/03/2007

CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Scopo del Regolamento

CAPO SECONDO

Servizio Comunale di Protezione Civile

- Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione
- Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

CAPO TERZO

Comitato Operativo di Protezione Civile

- Art. 5. Comitato Operativo di Protezione Civile - Costituzione
- Art. 6. Comitato Operativo di Protezione Civile - Compiti
- Art. 7. Comitato Operativo di Protezione Civile - Convocazione

CAPO QUARTO

Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

- Art. 8. Strumenti pianificatori - definizioni
- Art. 9. Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza
- Art. 10. Esercitazioni

CAPO QUINTO

Strutture Operative di Protezione Civile

- Art. 11. Centro Operativo Comunale
- Art. 12. Funzioni di Supporto all'emergenza

CAPO SESTO

Volontariato di Protezione Civile

- Art. 13. Volontariato di Protezione Civile
- Art. 14. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

CAPO SETTIMO

Eventi Calamitosi

- Art. 15. Eventi calamitosi, adempimenti
- Art. 16. Stato di crisi

CAPO OTTAVO

Disposizioni finali

- Art. 17. Pubblicità del Regolamento
- Art. 18. Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 19. Termini di validità del Regolamento

CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione, le attività del Comune di Cormano, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

Il Comune di Cormano concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza

Art. 2. Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente finalizzata, in caso di episodi calamitosi, ad un razionale e tempestivo impiego di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Il Comune di Cormano predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.

CAPO SECONDO

Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco - quale autorità comunale di protezione civile - è costituito il Servizio Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'Art.15 della Legge 24 febbraio 1992 n°225, dell'Art.108 comma C) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°112, dell'Art.3 comma 156 della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n°1, nonché ai sensi del Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile ó L. R. 22 maggio 2004 n. 16.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile fa capo al Corpo di Polizia Locale.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune eventualmente coadiuvata dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile con le modalità e le competenze descritte nel Piano Comunale di Emergenza.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

Il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge ogni attività volta ad assicurare la tutela della integrità e dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

A tal fine il Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di propria competenza, assicura:

- a) il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b) tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Lombardia nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo locale di protezione civile;

- c) l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'Art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n° 225, nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza;

Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare, altresì:

- a) lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico / amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Cormano e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale e per la redazione di un piano intercomunale;
- b) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c) l'elaborazione e la verifica operativa del Piano di Emergenza Comunale;
- d) l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione i rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- e) l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;
- f) il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul territorio comunale;
- g) il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
- h) l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale;
- i) almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;

In tutti i casi di emergenza il Servizio Comunale di Protezione Civile, anche in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali, ed in coordinamento con i componenti del Comitato Operativo di Protezione Civile, dovrà assicurare:

- a) la pronta reperibilità di un Ufficiale e di due Agenti di Polizia Locale;
- b) l'apertura continuativa dell'ufficio durante le fasi di emergenza, anche mediante turni;
- c) l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e) l'organizzazione delle attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Per i compiti di cui ai punti precedenti, il Servizio Protezione Civile avrà a disposizione un apposito capitolo di spesa, da inserire nel bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale del Servizio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali.

CAPO TERZO

Comitato Operativo di Protezione Civile

Art. 5. Comitato Operativo di Protezione Civile - Costituzione

È costituito il Comitato Operativo di Protezione Civile del Comune di Cormano che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

1. Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, che lo presiede o, in sua vece, l'Assessore delegato alla Protezione Civile;
2. Responsabile del Servizio Protezione Civile, di norma Ufficiale di Polizia Locale, che ne è il segretario e ne cura la verbalizzazione delle sedute;
3. Comandante della Stazione Carabinieri;
4. Comandante della Polizia Locale;
5. Responsabile locale dei Vigili del Fuoco;
6. Responsabile del Servizio di emergenza sanitaria 118;
7. Responsabile della Croce Rossa, sottocomitato di Cormanò;

I membri del Comitato Operativo di Protezione Civile rappresentano, per quanto di loro competenza, figure di coordinamento relativamente alle funzioni di supporto previste nel sistema comunale di Protezione Civile.

In funzione dell'argomento posto all'ordine del giorno il COPC potrà essere integrato da rappresentanti di Enti pubblici o privati aventi competenze specifiche nella gestione del o dei rischi in oggetto.

Art. 6. Comitato Operativo di Protezione Civile - Compiti

Il Comitato Operativo di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Protezione Civile.

Il Comitato Operativo di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto e dal Presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- a. definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- b. elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- c. definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile curandone l'applicazione;
- d. definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all'Emergenza, indicandone gli operatori responsabili;
- e. nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile, favorendo l'interscambio di conoscenze tra le medesime forze;
- f. nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, il Comitato Operativo promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire direttamente, o per tramite dei docenti, agli studenti notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali;
- g. organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione

Art. 7. Comitato Operativo di Protezione Civile - Convocazione

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato:

- a. in via ordinaria, almeno due volte l'anno;

- b. in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il comitato stesso;
- c. al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax o, nel caso di eventi di cui al precedente comma c, per le vie brevi formalizzate nel Piano di Emergenza Comunale ed eventualmente anticipate via E-Mail.

Le riunioni saranno tenute presso la Sala della sede Comunale che sarà indicata, congiuntamente al relativo ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.

Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato Operativo di Protezione Civile ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.

CAPO QUARTO

Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

Art. 8. Strumenti pianificatori - definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione nonché di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune (Piano Comunale di Emergenza).

Il Piano di emergenza dovrà integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il Piano di emergenza potrà interessare il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale.

Art. 9. Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, e ove opportuno intercomunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune.

Il piano, o parti di esso, qualora predisposto con altri comuni, assume il carattere di piano intercomunale.

Esso rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale.

Il Piano di Emergenza Comunale è redatto in versione cartacea ed in versione digitale e viene aggiornato con cadenza biennale dal Servizio Comunale di Protezione Civile.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

- a. individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio Comunale, ma provenienti dai territori dei comuni circoscrivibili;
- b. individuazione, sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi, e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
- c. individuazione dei fenomeni precursori di evento;
- d. individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;

- e. individuazione delle priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività di prevenzione individuate;
- f. individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza;
- g. censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;
- h. individuazione degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;
- i. definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- j. individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune e definizione delle relative competenze;
- k. individuazione del Centro Operativo Comunale e delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento;

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, è approvato dalla Giunta Comunale e trasmesso per conoscenza al Consiglio comunale, al Prefetto di Milano, al Presidente della Provincia di Milano ed al Presidente della Giunta Regionale Lombarda.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

L'accesso agli strumenti pianificatori sarà consentito nelle forme previste dal disposto dell'art. 10 del D.LGS. n. 267/00.

Art. 10. Esercitazioni

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Comunale di Protezione Civile ed al fine di verificare e ad aggiornare il Piano Comunale di Emergenza, sarà cura dell'Ufficio Protezione Civile predisporre idonee esercitazioni.

Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale.

CAPO QUINTO

Strutture Operative di Protezione Civile

Art. 11. Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, i responsabili dei Servizi e degli Uffici Comunali in funzioni di supporto all'emergenza.

Come previsto dal Piano di emergenza provinciale della Prefettura di Milano, in tale struttura potrà essere eventualmente attivato, a seguito dell'emanazione di ordinanza prefettizia, il Centro Operativo Misto (C.O.M.) n°13.

Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Emergenza.

In caso di emergenza gli uffici comunali dovranno mettere a disposizione del Capo Area Sicurezza Urbana e del Responsabile del Servizio Protezione Civile le attrezzature necessarie ad operare.

particolare riferimento a tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali, principalmente:

- gli arredi e le infrastrutture tecniche, tecnologiche e informatiche;
- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio.

Art. 12. Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale, tutti i Responsabili dei Servizi e degli Uffici Comunali garantiscono per la parte di propria competenza funzioni di supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni Responsabile ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi Uffici e Servizi e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso il Servizio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

CAPO SESTO

Volontariato di Protezione Civile

Art. 13. Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Cormano riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile.

Il Comune di Cormano assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni.

Il Comune riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Servizio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Il Comune di Cormano può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato.

I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Cormano verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266, nel D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n°01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

Art. 14. Gruppo Comunale di Protezione Civile

Allo scopo di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, tramite apposita convenzione con una o più associazioni di volontariato, è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

Esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività delle associazioni di volontariato.

Al Servizio Protezione Civile ne è demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza e per le esercitazioni.

Il Comune provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del G.C.V.P.C. ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

Il Servizio Protezione Civile definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

Il Servizio Protezione Civile del Comune promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature. Ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C. saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile.

CAPO SETTIMO

Eventi Calamitosi

Art. 15. Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'Art.16 del D.P.R. n.66/81 e dall'Art.15 della L.225/92), provvede a :

1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
 - della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che rimarranno convocati in permanenza;
 - del Comitato Operativo di Protezione civile eventualmente ampliato ad altri Comuni o Enti;
2. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
3. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;
4. provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza;
5. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
6. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
7. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
8. relazionare al Consiglio Comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

Art. 16. Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Sindaco, o l'assessore delegato decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Nel decretare lo stato di crisi il Sindaco, o l'assessore delegato, attribuisce al Dirigente responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Dirigente del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile

alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori.

Il Sindaco, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta Comunale, con propria deliberazione può autorizzare il dirigente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta Comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

CAPO OTTAVO

Disposizioni finali

Art. 17. Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Milano, al Presidente della Provincia di Milano ed al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 19. Termini di validità del Regolamento

Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.

Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.